



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **29** del **31-07-2018**

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 DEL D.LGS.N.267/2000.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Luglio con inizio alle ore 19:20 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che l'art.194 del D.Lgs. n.267/2000 testualmente recita:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

VISTE le relazioni descrittive sulle partite debitorie, allegate al presente atto deliberativo, dalle quali si rileva la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come da elenco che di seguito si trascrive:

SCHEDE DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1 AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.

Generalità del creditore: Eredi CORLETO AUGUSTA – avv. Nicola Massari e dott. Bernardo Massari

Oggetto della spesa: risarcimento danni - spese legali – rimborso contributo unificato

Totale credito: **Euro 148.947,92**

Natura debito fuori bilancio: art.194 lett.a) D.Lgs.n.267/2000 sentenza passata in giudicato o esecutiva (Giudice della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 pubbl. il 19/4/2018)

SCHEDE DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 2 AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.

Generalità del creditore: CASALE MICHELE E CASALE LUISA

Oggetto della spesa: rimborso contributo unificato.

Totale credito: **Euro 650,00**

Natura debito fuori bilancio: art.194 lett.a) D.Lgs.n.267/2000 sentenza passata in giudicato o esecutiva (TAR della Campania-Sezione Salerno n.965 pubblicata il 19/6/2018).

SCHEDE DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 3 AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.

Generalità del creditore: Società F.L. DISTRIBUZIONE FERRAMENTA s.r.l.

Oggetto della spesa: Risarcimento danni subiti da autoveicolo – Spese legali - CTU

Totale credito: **Euro 7.842,87**

Natura debito fuori bilancio: art.194 lett. a) D.Lgs.n.267/2000 sentenza passata in giudicato o esecutiva (Giudice del Tribunale di Lagonegro n.61/2018 pubbl. il 07/5/2018)

SCHEDE DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 4 AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.

Generalità del creditore: SANTORIELLO ANDREA E SANTORIELLO GIOVANNI.

Oggetto della spesa: indennità di esproprio - CTU

Totale credito: **Euro 70.635,03**

Natura debito fuori bilancio: art.194 lett. a) D.Lgs.n.267/2000 sentenza passata in giudicato o esecutiva (Corte di Appello di Salerno n.438/2018 pubbl. il 30/03/2018)

RILEVATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente imposto dall'art. 194 del D.Lgs.267/2000 per il riconoscimento del debito fuori bilancio (Cassazione Civile, Sez. I, del 16.06.2000, n. 8223);

VISTO il parere del revisore unico dei conti sulla presente proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio come previsto dal novellato art.239, comma 1, lett.b punto 6 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la circolare del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 02/08/2007 ad oggetto “ nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti”;

ATTESO che la L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 “*Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981*” all'art.3, comma 1, lett. c, prevede che le risorse assegnate, da assegnare, residue, trasferite o comunque stanziare per gli interventi di cui all'articolo 1 sono utilizzate, oltre che per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, articolo 3, commi 2 e 4 anche per:..omissis... c) *il pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché per il pagamento delle somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti;..omissis...*

CHE, pertanto, il debito dell'importo di €148.947,92 che scaturisce dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 pubbl. il 19/4/2018 relativa ad un contenzioso relativo proprio ad una pratica L.219/1981 è imputato alle risorse assegnate per la ricostruzione;

RITENUTO di provvedere in merito;

P R O P O N E

1) di riconoscere, ai sensi dell'art.194 comma 1-lett.a) del D.Lgs 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio il cui importo complessivo ammonta ad euro **228.075,82** scaturenti dalle Sentenze indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2) dare mandato al Dirigente dell'Area Affari Generali per l'adozione di apposito atto dirigenziale ai fini del pagamento della somme sopra riconosciute con il presente atto;

3) di dare atto che i debiti fuori bilancio con il presente atto riconosciuti, ammontanti complessivamente ad euro **228.075,82** saranno imputati ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, come appresso specificato:

- Euro 46.283,33 con la seguente imputazione : esercizio 2018 cap. 2905

- Euro 148.947,92 con la seguente imputazione: esercizio 2018 gestione residui cap. 2906

- Euro 32.844,57 con la seguente imputazione : esercizio 2018 cap. 2496

4) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente agli atti presupposti, alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

5) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra singolarmente tutti i debiti fuori bilancio portati all'attenzione del Consiglio Comunale. Si tratta di debiti fuori bilancio che scaturiscono da sentenze e pertanto rientranti nell'ipotesi dell'art.194 comma 1 lett.a .del D.Lgs.n.267/2000. In merito al primo debito fuori bilancio scaturisce dalla sentenza del TAR della Campania - Sez. di Salerno che ha dichiarato il ricorso dei sigg. Casale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della presentazione da parte loro di una nuova C.I.L.A., compensando le spese di giudizio ad eccezione della refusione in favore dei ricorrenti del contributo unificato di €650,00 posto a carico del Comune.

Circa il secondo debito fuori bilancio trova origine dalla sentenza del Tribunale di Lagonegro con la quale il Giudice adito ha riconosciuto la parziale responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro denunciato ed ha condannato in solido la sig.ra Nappo Rosa Maria ed il Comune di Sala Consilina, al pagamento a favore della F.L. Distribuzioni Ferramenta s.r.l. della somma di euro 9.074,76, oltre interessi, così come indicato in sentenza, nonché al pagamento del 50% delle spese di giudizio, liquidate, per tale parte, in euro 2.670,00, oltre rimborso spese, CPA ed IVA, e alla refusione delle spese di CTU, liquidate in euro 645,53 IVA esente, giusta decreto di liquidazione del 7/9/2017. In merito il legale di fiducia del Comune ha testualmente rappresentato “ *per tuziorismo difensivo, è rischioso e non opportuno interporre gravame alla menzionata sentenza, attesi i margini altamente improbabili di una riforma in “melius” della sentenza di primo grado, tenuto, altresì, conto della consulenza del CTU non favorevole all'amministrazione comunale...*”. Pertanto non si è proceduto ad appellare la sentenza in parola, ritenendo che il giudizio di appello alla sentenza di condanna in primo grado non si sarebbe concluso in senso favorevole al Comune, e che, anzi, l'impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo emersi elementi a favore dell'Ente, avrebbe determinato soltanto un ulteriore aggravio di spesa legato alla costituzione in un nuovo giudizio (onorari e spese di lite). Circa il terzo debito fuori bilancio scaturisce da una vertenza che viene da molto lontano allorché nel 1995 i signori Rosciano Maria, Santoriello Andrea e Santoriello Giovanni, convenivano in giudizio il Comune di Sala Consilina, deducendo di essere proprietari di un terreno sito in Sala Consilina alla località Sant'Angelo, al fine di contestare il decreto di esproprio con il quale il Comune medesimo espropriava tale fondo onde adibirlo a discarica rsu, riconoscendo agli attori un'indennità di Lire 956.250. Gli istanti, però ritenevano tale stima illegittima ed incongrua rispetto al valore reale del bene, per cui eccepivano che il Comune non aveva tenuto conto nel comparto dell'indennità di quella che era la situazione di fatto del terreno e della potenziale destinazione a cava del fondo medesimo. Il Comune di Sala Consilina decideva di costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto ed eccepiva che il terreno in oggetto era adibito già dal 1979 a discarica di rifiuti solidi e urbani e non a cava come, invece, assumeva la controparte. Il Tribunale di primo grado accoglieva però la domanda dei Santoriello condannando il Comune al pagamento della somma di euro 72.045,73 per indennità di esproprio, con interessi fino all'effettivo soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica. Il Comune di Sala Consilina con atto di appello proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina. La Corte di Appello, malgrado sia stato ampiamente illustrato, in tutti gli scritti difensivi e nelle note tecniche del CTP del Comune, ing. Attilio De Nigris che, all'atto di emanazione del decreto di esproprio, non poteva assolutamente ipotizzarsi lo sfruttamento di un ipotetico, potenziale, ulteriore giacimento di materiali di cava, perché l'intera superficie era già gravata da una imponente quantità di rifiuti solidi urbani, valutati in almeno cinquantamila tonnellate, ovvero circa cinquantamila metri cubi, con definitivo stravolgimento dello stato dei luoghi, e pur avendo il CTU affermato che “ *pur in presenza di ulteriore materiale estraibile, la ex cava non poteva essere considerata suscettibile di concreto, ulteriore sfruttamento a causa delle sue condizioni morfologiche*”, con sentenza del marzo 2018, a parziale accoglimento delle domande svolte dal Comune e delle domande proposte dai Santoriello, ha ritenuto che “ *il terreno espropriato nel momento dell'intervenuto decreto d'esproprio non avesse perso le caratteristiche proprie della destinazione a cava, per cui come tale va indennizzato*”, riconoscendo e liquidando la somma di euro 31.021,00 a titolo di indennità di esproprio del terreno in questione, oltre rivalutazione secondo

l'indice medio istat al 30/6/1995 e sino alla pronuncia ed interessi al tasso legale sulla somma così periodicamente rivalutata. Ha compensato le spese di lite e poste quelle della consulenza tecnica di ufficio a definitivo carico di tutte le parti in egual misura. Infine il quarto debito fuori bilancio trova fonte nell'azione promossa nel lontano 1997 dalla sig.ra Augusta Corleto, proprietaria di un immobile sito in Sala Consilina danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, per la cui ristrutturazione aveva delegato il Comune di Sala Consilina affinché procedesse alla progettazione e alla gestione dei lavori necessari. La Corleto citava in giudizio il Comune di Sala Consilina dinanzi all'allora Tribunale di Sala Consilina per chiedere di ottenere la quantificazione del danno (a suo dire) rinveniente dal mancato godimento dell'immobile per tutte le motivazioni nell'atto di citazione stesso precisate. La causa dinanzi al Tribunale si concludeva con la sentenza con cui il Giudice di primo grado rigettava la domanda della Corleto e la domanda riconvenzionale della Ditta Iovino, aggiudicataria della gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, compensando le spese tra le parti. Avverso la suddetta sentenza i signori Nicola e Bernardo Massari, in qualità di eredi della sig.ra Corleto, nel frattempo deceduta, proponevano appello al fine di ottenerne l'annullamento e la riforma. La Corte d'Appello di Salerno con sentenza dell'aprile 2018, ha accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata ha accolto la domanda proposta in primo grado da Corleto Augusta e, pertanto, ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento a titolo risarcitorio della somma liquidata in favore degli eredi della stessa sig.ra Corleto, avv.Nicola Massari e dr.Bernardo Massari, in euro 111.610,00 quale differenza tra il prezzo di vendita dell'immobile (euro 70.000) e quanto la stessa avrebbe potuto conseguire (euro 181.610), se l'immobile fosse stato ultimato ed agibile, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 9/3/2011, nonché al pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di C.T.U.. Detta sentenza con formula esecutiva è stata notificata al Comune di Sala Consilina. Avverso la surrichiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno il Comune di Sala Consilina ha proposto ricorso per cassazione, al fine di contestare la legittimità della sentenza anzitutto per la violazione dell'art.345 c.p.c. ,in quanto la Corte di Appello si è pronunciata, accogliendola, su una domanda mai formulata in primo grado, ed, inoltre per l'omessa motivazione circa le valutazioni del C.T.U. in ordine alla quantificazione del risarcimento accordato agli eredi Corleto.

Il consigliere comunale Luigi Cardano sostiene che la valutazione dell'immobile da parte del CTU era senz'altro sbagliata.

Si dà atto che entra in aula la consigliera comunale Carmela Ricciardi. I consiglieri comunali presenti sono, pertanto, 14.

Il Sindaco sottolinea che la stessa ammissione del CTU in appello è stata strana. Concorde sulla valutazione esorbitante fatta dal CTU. Sottolinea come purtroppo i consulenti di Salerno arrivino con mentalità e valutazioni che non rispecchiano i reali valori della zona.

Il Consigliere comunale Antonio Santarsiere dichiara *“Rispetto a questo argomento ribadiamo ed auguriamo che venga inserita nella delibera che il dirigente provveda a verificare che il cittadino creditore in base al riconoscimento abbia chiuso tutte le pendenze debitorie con il Comune di Sala Consilina. Per il resto non possiamo prendere atto come rispetto alle decisioni ed alle gestioni delle problematiche connesse alla gestione del contenzioso vi sia una scelta di totale disinteresse visto che non si accompagnano le decisioni ad un risultato di gestione del contenzioso, non si esaminano statistiche, non si verifica la bontà dell'operato dell'ufficio competente sia per la manutenzione che per il resto. La macchina va da sola senza che nessuno si preoccupi della sua destinazione”*.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità in vigore;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

- i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso dai competenti Dirigenti dell'Area Affari Generali e dell'Area Finanze ai sensi dell'art. 49 del succitato D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni ivi indicate;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:14
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Antonio Santarsiere e Carmela Ricciardi)
- Astenuti : 1 (consigliere comunale Luigi Cardano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa, avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 del TUEL 18/8/2000,n.267".

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamata dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:14
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 2 (consiglieri comunali Antonio Santarsiere e Carmela Ricciardi)
- Astenuti : 1 (consigliere comunale Luigi Cardano)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-07-2018

IL DIRIGETE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-07-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to dr.SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 01-08-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 31-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 01-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
